



Università degli Studi  
di Genova  
Il Garante dell'Ateneo

## RELAZIONE

Agli Organi di governo e alla Commissione paritetica di Ateneo  
sull'attività svolta nell'anno accademico 2013/2014

*Genova, gennaio 2015*

Luigi Francesco Meloni

## PREMESSE

In ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2013/2014, presento la relazione sull'attività svolta da questo Ufficio.

Ritengo utile, ancora una volta, riassumere sommariamente il ruolo e le funzioni dell'Ufficio che rappresento, per una puntuale conoscenza di esso da parte di coloro che procederanno alla lettura della relazione.

La fonte normativa, cui si deve fare riferimento, è l'art. 31 del vigente Statuto, il quale dispone che il Garante "esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università" comunicando, a conclusione dell'istruttoria "le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo".

L'approfondimento interpretativo di tale norma ha permesso di meglio delineare i caratteri propri di questo Ufficio che, pur illustrati nelle precedenti relazioni, ritengo utile ulteriormente segnalare:

- la figura del Garante di Ateneo, benché non dotata di una posizione di indipendenza, è collocata in posizione di terzietà e, quindi, di autonomia, rispetto all'apparato al quale appartiene;
- mentre la risposta del Garante all'esponente appare obbligatoria ("comunica le proprie osservazioni.."), l'informazione ai terzi interessati va valutata secondo un criterio opportunità ("...qualora ne ravvisi l'opportunità);  
la prassi e gli studi in proposito inducono a ritenere che mentre al soggetto esponente viene fornita una semplice comunicazione, all'Ufficio interessato viene trasmesso un atto comprensivo di considerazioni conclusive sull'affare trattato, conclusioni che costituiranno per l'Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, peraltro non vincolanti;
- in tal modo, il Garante appare dotato anche di una funzione di controllo, benché sprovvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia, unitamente ad una funzione di collaborazione, tutt'altro che confliggente con quella di controllo, ed anzi, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sua tipica estensione.

In definitiva, a voler sintetizzare significativamente il ruolo del Garante, merita riportare letteralmente, da “Legislazione Universitaria” (2009, pag. 95), che “Il Garante di Ateneo pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell’agire amministrativo dell’Ateneo. Il suo intervento è una risposta alle anomalie, disfunzioni, omissioni, ritardi degli uffici, sia del personale docente che del personale tecnico-amministrativo, su istanza di chi si ritenga leso da siffatte circostanze, ma anche d’ufficio”.

E’ dunque, questo il compito che mi è stato assegnato e che mi impegno a svolgere con passione e dedizione.

## L'ATTIVITA'

Nel corso dell'anno accademico 2013/2014 sono state trattate e concluse n. 12 pratiche. Di esse 5 riguardano studenti, 3 impiegati amministrativi, 4 docenti.

Le pratiche vengono enumerate qui di seguito con l'indicazione per ciascuna di esse del rispettivo oggetto; quelle indicate in carattere neretto concernono gli argomenti ritenuti di maggiore interesse dei quali si è poi data ampia illustrazione nel successivo capitolo delle "Osservazioni".

Nell'ultima parte, infine, vengono segnalate le numerose istanze relative all'a.a. 2014/2015, da illustrare compiutamente nella prossima relazione, alcune peraltro già concluse, altre in corso di esame. Di esse si mettono in evidenza i temi più rilevanti.

<i>Numero Pratica</i>	<i>a.a. 2013/14</i>	<u><b>OGGETTO</b></u>
<i>1 Pag. 7</i>		<p><i>Istanza di un docente rivolta a segnalare che, a causa di "contorto percorso nella composizione della Commissione per l'attribuzione di un contratto per l'insegnamento presso un Dipartimento", aveva subito "gli effetti di una decisione con forti accenni di discrezionalità e con contenuti di illegittimità".</i></p> <p><i>Altra istanza del medesimo docente con la quale egli segnala che dall'esame del bando di concorso e dal relativo verbale della Commissione emergono irregolarità tali da comportare l'annullamento degli atti.</i></p> <p><i>Sulla prima istanza, veniva riferito dall'organo competente che il decreto relativo alla composizione della commissione non doveva essere ratificato. La conseguenza era pertanto che tale atto veniva annullato e conseguentemente veniva nominata una nuova Commissione che peraltro concludeva i lavori in tempo utile per il proseguimento dell'attività didattica.</i></p> <p><i>Sulla seconda istanza, che si conclude con l'affermazione testuale "Il verbale appare impugnabile sotto tutti i profili, così come la procedura di cui dovrebbe restituire l'essenza e stabilire la correttezza formale e sostanziale", appare l'intento dell'esponente di ottenere l'annullamento del verbale della Commissione, compito che non è consentito esercitare al Garante ma alla giurisdizione amministrativa, vale a dire al TAR.</i></p>

		<p><i>Si ritiene opportuno riportare nelle "Osservazioni" ampi stralci della motivazione del parere.</i></p>
<p>2 Pag.10</p>		<p><i>Doglianza presentata dalla madre di uno studente con la quale chiede la restituzione della somma di Euro 581,00, che ritiene versata "erroneamente" considerato il basso importo ISEU della famiglia.</i></p> <p><i>La tematica è stata posta all'attenzione dell'area dirigenziale competente che ha messo in rilievo la norma contenuta nel secondo comma dell'art 9 del D.L. n.68 del 2012 il quale consente l'esonero totale della tassa di iscrizione ...agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per la borsa di studio, requisiti che ne costituiscono la condizione..</i></p> <p><i>- Si è ritenuto opportuno pubblicare nel capitolo "Osservazioni" i chiarimenti forniti dalla competente area didattica, servizio offerta formativa e servizi agli studenti - per l'importanza di carattere generale che gli stessi rivestono.</i></p>
<p>3 Pag. 12</p>		<p><i>Richiesta di parere da parte di un docente circa la concessione di sessione esami straordinaria, pre-natalizia, per studenti in corso.</i></p> <p><i>Il Consiglio del Corso di Laurea aveva stabilito che non si dovevano sostenere esami pre natalizi e il relativo calendario era correttamente esposto sul sito delle Scuola.</i></p> <p><i>La richiesta di un appello straordinario in favore degli studenti in corso è stata avanzata dal rappresentante degli studenti iscritto al 4° anno.</i></p> <p><i>Il preside ha sottoposto detta richiesta ai docenti interessati sottolineando l'importanza di assumere una decisione il più possibile condivisa e rispettata da tutti.</i></p> <p><i>Sulla richiesta di legittimità di tale procedura il Garante, dopo le opportune indagini, tenendo conto che è stata accolta una richiesta degli studenti e in favore degli studenti stessi, ritiene che l'interesse degli studenti in corso sia prevalente rispetto alle motivazioni a supporto del non accoglimento della detta istanza formulata dagli studenti.</i></p> <p><i>Per l'interesse che la tematica riveste si è ritenuto opportuno riportarla nelle "Osservazioni".</i></p>
<p>4 Pag.15</p>		<p><i>Richiesta di parere in base alla normativa vigente sulla seguente questione: a chi compete effettuare la diagnostica microbiologica nell'ambito della convenzione università San Martino IRCSS, ovvero se la stessa compete ai docenti universitari di microbiologia o a quelli di Igiene.</i></p> <p><i>A seguito di approfondite indagine e di intercorse lettere di precisazione tra le varie parti interessate si è giunti alla conclusione che le attività di diagnostica microbiologica sono di regola pertinenti ai microbiologici, ma occorre considerare la situazione e le competenze locali avendo come principale obiettivo l'efficacia delle prestazioni diagnostiche ed il vantaggio per l'utenza.</i></p>

		<i>La tematica viene riportata nel capitolo "Osservazioni".</i>
5 Pag. 16		<i>Istanza di un docente che lamenta la riapertura dei termini (dal 9.05.2014 al 19.05.2014) per la presentazione delle domande di incentivo una tantum ai sensi della legge 240/2010, a.a. 2012 e 2013, decisa sulla base di un atto del Magnifico Rettore, il quale, a chiarimento del suo intervento in proroga dei termini, affermava che la decisione era scaturita tenendo conto della scelta di utilizzare, per la prima volta, un programma informatico con l'evidente obiettivo di dematerializzare le procedure con significativi risparmi. Il parere è nel senso che il termine rinnovato del 19 maggio fosse un termine nuovo fissato dopo la scadenza del primo, e che pertanto doveva essere deliberato dallo stesso organo dell'Ateneo, autore della fissazione del termine del 9.5.2014, e non da un altro organo. Il parere è stato riportato nel capitolo "Osservazioni".</i>
6		<i>Doglianza di un dipendente dell'Ateneo che segnala una eventuale violazione del diritto alla privacy a seguito della nuova configurazione del "buono pasto" che reca stampigliato sul frontespizio nome e cognome del dipendente nonché il numero di matricola. A seguito di interessamento del Garante il riferimento personale del dipendente è stato tolto e la pratica è stata archiviata.</i>
7		<i>Richiesta di informazioni in merito alla sospensione dell'erogazione dei compensi al personale tecnico amministrativo derivante dagli incassi da attività conto terzi. A seguito di interessamento del Garante presso le strutture competenti, è stato reso noto dal medesimo ufficio che già con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2014 era stato disposto lo sblocco della sospensione per l'anno 2013 del pagamento dei corrispettivi al personale tecnico amministrativo derivante da attività per conto terzi. La pratica è stata così conclusa.</i>
8 Pag.19		<i>Richiesta al garante di verificare eventuale violazioni di diritti derivanti dal differente comportamento dell'ateneo di Genova rispetto, ad esempio, a quello di Pisa in merito al riconoscimento esami PAS dell'area trasversale già sostenuta nel TFA. Chiede, l'istante, un intervento a sostegno dei propri diritti e alla possibilità di iscrizione al PAS per la classe AO34 senza sostenere gli esami nell'area trasversale e senza pagarne il contributo richiesto. A seguito di opportuni approfondimenti sulla tematica il Garante fornisce il proprio parere in merito in assenza della risposta da parte del ministero al pur richiesto quesito, e nel senso, pertanto, della tutela degli iscritti ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per evitare che altri soggetti portatori di interessi legittimi possano fare ricorso per</i>

		<b><i>L'annullamento dell'abilitazione conseguita attraverso i PAS. Il parere è stato riportato nel capitolo "Osservazioni".</i></b>
9		<p><i>Istanza di una studentessa affetta da DSA che ha proseguito gli studi con buoni risultati e che chiede l'intervento del Garante al fine di potere, ai sensi della L. 170/2010, concordare il programma di esame relativamente ad una prova forse particolarmente difficoltosa.</i></p> <p><i>La studentessa ha fornito esaustiva documentazione in merito.</i></p> <p><i>Il garante, dopo attenta analisi sia per gli aspetti di rilevante delicatezza che la tematica presenta sia nel rispetto del valore fondamentale dell'autonomia dell'insegnate, chiede ad un docente della stessa area un parere per una corretta valutazione della vicenda e per la scelta degli interventi che saranno ritenuti maggiormente adeguati.</i></p> <p><i>La vicenda si è conclusa in maniera positiva: il Consiglio di Corso di Studio, in via del tutto eccezionale, ha autorizzato la Studentessa a portare a termine il proprio curriculum sostituendo l'esame in questione con un altro dello stesso ambito.</i></p>
10		<p><i>Istanza in data 21 luglio 2014 di uno studente lavoratore inviata al Garante, al Dirigente area didattica, al capo settore segreteria Studenti, allo Sportello dello studente, alla segreteria studenti, al coordinatore del corso di laurea magistrale e alla commissione piano di studi, con la quale lamenta il perdurare del "congelamento" della propria situazione universitaria.</i></p> <p><i>All'istanza risponde il Coordinatore del corso di studi che, oltre all'impegno di un ulteriore riconoscimento di 9 cfu da ratificare nel prossimo consiglio di corso di studi, invita lo studente a presentare al più presto, sulla base dei riconoscimenti deliberati, un piano di studi comprendente fino a 75 cfu, secondo il regolamento.</i></p> <p><i>Il coordinatore del corso di studio inoltre fa presente che per l'abbreviazione di carriera è necessario che si esprimano il corso di studio e i tre dipartimenti coinvolti: tale richiesta potrà essere presa in considerazione solo a settembre e nelle diverse sedi.</i></p> <p><i>Il Garante, ritenendo esauriente la risposta fornita dal coordinatore del corso di studi, ricorda che, ai sensi dell'art. 21 del regolamento didattico di ateneo, compete al Ccs che accoglie lo studente, il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente in una precedente carriera.</i></p>
11 Pag.22		<p><b><i>Richiesta di iscrizione a seconda laurea magistrale. La studentessa lamenta il mancato riconoscimento di crediti formativi, e chiede l'intervento del garante per una rettifica della valutazione effettuata dal consiglio del Corso di studi interessato.</i></b></p> <p><i>A seguito di opportune indagini è emerso che la studentessa</i></p>

		<p><i>avrebbe dovuto richiedere una valutazione ufficiale attraverso il procedimento dello “studio del caso”, effettuando apposito versamento di 100,00 Euro quale anticipo della prima rata. La situazione che lamenta deriva pertanto da valutazioni ufficiose. Il Garante tuttavia ha avuto assicurazione di un riesame della pratica da parte della Coordinatrice del corso di laurea e dalla Commissione Piani di Studio .</i></p> <p><i>Le tematiche emerse, per le particolari caratteristiche che rivestono vengono riportate nel capitolo “Osservazioni”.</i></p>
12		<p><i>Esami e osservazioni della Bozza del Codice di comportamento relativo a “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” applicabili ai dipendenti dell’Ateneo in risposta a richiesta da parte della responsabile dell’Area.</i></p>



## OSSERVAZIONI

### Pratica n. 1

*“Istanza di un docente rivolta a segnalare che, a causa di “contorto percorso nella composizione della Commissione per l’attribuzione di un contratto per l’insegnamento presso un Dipartimento”, aveva subito “gli effetti di una decisione con forti accenni di discrezionalità e con contenuti di illegittimità”.*

*Altra istanza del medesimo docente con la quale egli segnala che dall’esame del bando di concorso e dal relativo verbale della Commissione emergono irregolarità tali da comportare l’annullamento degli atti.*

*Sulla prima istanza, veniva riferito dall’organo competente che il decreto relativo alla composizione della commissione non doveva essere ratificato. La conseguenza era pertanto che tale atto veniva annullato e conseguentemente veniva nominata una nuova Commissione che peraltro concludeva i lavori in tempo utile per il proseguimento dell’attività didattica.*

*Sulla seconda istanza, che si conclude con l’affermazione testuale “Il verbale appare impugnabile sotto tutti i profili, così come la procedura di cui dovrebbe restituire l’essenza e stabilire la correttezza formale e sostanziale”, appare l’intento dell’esponente di ottenere l’annullamento del verbale della Commissione, compito che non è consentito esercitare al Garante ma alla giurisdizione amministrativa, vale a dire al TAR.*

*Vengono di seguito riportati ampi stralci del parere:*

.....omissis.....

“Appariva opportuno rivolgersi all’ufficio affari giuridici di questo Ateneo per avere chiarimenti circa i rilevati “contenuti di illegittimità” presenti nel procedimento condotto dal direttore del Dipartimento.

Dal parere espresso dal dirigente dell’Area legale e generale si rileva, conclusivamente, che “Nel merito, è indubitabile la carenza di alcuni requisiti formali e sostanziali” nello svolgimento del procedimento, quali:

- una formale delibera del dipartimento che abbia dichiarato l’inopportunità di scegliere tra i commissari, docenti a breve collocati a riposo;
- una mancata specificazione, nel decreto d’urgenza in cui viene modificata la composizione della commissione, non solo dei motivi d’urgenza che hanno indotto a procedere alla sostituzione del docente, ma di qualunque motivazione del provvedimento;
- la mancata formale comunicazione all’interessato del decreto d’urgenza che ne ha stabilito l’estromissione.

Il medesimo parere concludeva suggerendo al direttore del dipartimento DSA di “proporre al consiglio una complessiva rivalutazione degli elementi di partenza, in

primis chiarendo espressamente i criteri di scelta dei commissari (.....), onde assumere una delibera esaustiva che vada a sostituire il (detto) decreto d'urgenza".

Suggeriva, altresì, che, "nel caso il consiglio ritenesse di preservare gli effetti della procedura svoltasi, avrebbe potuto adottare un provvedimento conservativo con efficacia *ex tunc*, adeguatamente motivato, convalidando così la composizione della commissione..".

Al richiamato parere faceva seguito la richiesta rivolta dal Garante al direttore del DSA di voler comunicare i termini dell'evoluzione e della conclusione del procedimento alla luce dei rilievi ivi segnalati.

Il Direttore rispondeva all'invito segnalando:

- che si è ritenuto corretto non portare a ratifica il decreto d'urgenza e far esprimere il Consiglio, attraverso il voto, circa i componenti della commissione, così che fosse il Consiglio intero a deliberare;
- che l'atmosfera venutasi a creare l'aveva indotto a chiedere, appunto, l'intervento del Consiglio che, così, poteva partecipare ad una nuova delibera.

Conclusivamente, il Direttore riferiva che il procedimento si è evoluto nel senso dell'adozione di un decreto direttoriale di annullamento del precedente decreto di urgenza, con la conseguente nomina della nuova commissione che si è riunita e ha concluso i lavori in tempo per il tempestivo proseguimento dell'attività didattica istituzionale.

Appare, pertanto, che i condivisibili suggerimenti rivolti al Direttore del DSA dal Dirigente dell'Area legale e generale siano stati osservati.

Vi è, peraltro, da aggiungere che con successivo esposto (19 novembre 2013) il medesimo docente si rivolgeva nuovamente a questo Garante segnalando che, oltre alle irregolarità legate alle scelte dei commissari, di cui si è trattato finora, "dall'esame combinato del bando (di selezione per l'assegnazione di contratti per la copertura di insegnamenti ufficiali dei corsi di studio del Dipartimento di scienze dell'architettura) e del verbale della (relativa) commissione emergono esiti non corretti, ovvero non rispettosi dei vincoli posti dal bando stesso, al punto che il verbale ... debba essere annullato".

In particolare veniva segnalato:

- che il verbale non reca traccia delle cinque pubblicazioni scelte da ciascun candidato per la valutazione, come richiesto dal bando;
- che il verbale non riporta alcun giudizio sintetico per alcun candidato;
- che, pertanto, il verbale appare del tutto carente rispetto al dettato e ai requisiti del bando.

Concludeva, l'esponente, col riassumere i "forti accenni di discrezionalità da parte del direttore" e i "contenuti di illegittimità rilevati dall'ufficio affari giuridici" nelle categorie illustrate della carenza dei requisiti predeterminati dell'atto, della reticenza a causa dell'assenza dei requisiti fissati per la valutazione dei candidati, dell'inadempienza rispetto alla valutazione di sole cinque pubblicazioni o lavori attinenti col SSD, ma anche rispetto al requisito dell'espressione, prima dell'individuazione di idonei e vincitori, da parte della commissione, di un "Giudizio sintetico" per ogni candidato, ed infine della reticenza rispetto all'obbligo della trasparenza del percorso logico del procedimento di valutazione dei candidati.

L'esponente, a chiusura dell'esposto, con audacia consapevolmente malcelata si sostituiva al T.A.R. ed emetteva il seguente giudizio: "Il verbale appare impugnabile sotto tutti i profili, così come la procedura di cui dovrebbe restituire l'essenza e stabilire la correttezza formale e sostanziale".

Per esprimere il proprio parere anche sul secondo esposto, questo Garante non può non richiamare la norma che ne prevede le funzioni, laddove dispone che "egli comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alle strutture di competenza".

Come rilevato in sede di Relazione annuale, il Garante, pertanto, pur dotato di una funzione di controllo, non è, però, provvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia.

Per raggiungere tali esiti è dunque il giudice amministrativo che si deve adire, sempre che, naturalmente, sussista, nell'attore, la relativa legittimazione.

## Pratica n. 2

*Doglianza presentata dalla madre di uno studente con la quale chiede la restituzione della somma di Euro 581,00, che ritiene versata “erroneamente” considerato il basso importo ISEU della famiglia.*

*La tematica è stata posta all’attenzione dell’area dirigenziale competente che ha messo in rilievo la norma contenuta nel secondo comma dell’art 9 del D.L. n.68 del 2012 il quale consente l’esonero totale della tassa di iscrizione ...agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per la borsa di studio, requisiti che ne costituiscono la condizione..*

*Si è ritenuto opportuno pubblicare nel capitolo “Osservazioni” i chiarimenti forniti dalla competente area didattica, servizio offerta formativa e servizi agli studenti – per l’importanza di carattere generale che gli stessi rivestono.*

*Detti chiarimenti vengono di seguito riportati:*

.....omissis.....

“Le norme sul diritto allo studio universitario prevedono forme di esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi universitari. Da ultimo il decreto legislativo 68/2012, all’art.9, comma 2, stabilisce che:

*“Le istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio...”*

*L’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU), ente deputato all’erogazione delle borse di studio previa verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte degli studenti, emana annualmente un Bando di concorso per l’attribuzione dei benefici per il diritto allo studio universitario.*

Secondo quanto previsto dal bando di concorso per l’a.a. 2013/14, pubblicato nel mese di giugno 2013, i termini per presentare domanda on line di borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi dell’Università degli studi di Genova erano i seguenti: dal 2 al 20 settembre 2013 (ore 12).

Gli studenti per partecipare al concorso, oltre al possesso dei requisiti di merito (per gli iscritti al 1° anno: conseguimento del diploma di scuola superiore – indipendentemente dal voto conseguito), dovevano autocertificare il possesso di un reddito ISEEU (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all’anno 2012, non superiore a € 16.382,00 e di un patrimonio ISPEU (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario) riferito all’anno 2012, non superiore a 32.767,00.

L'acquisizione della titolarità della borsa di studio dà diritto, tra l'altro, all'esonero totale delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Quanto sopra premesso, richiamando l'istanza formulata da parte dell'istante nell'interesse del figlio, si evidenzia che per acquisire l'eventuale titolarità della borsa di studio e fruire degli esoneri tasse ad essa correlati è necessario partecipare al concorso, presentando la domanda entro i termini, procedura a cui lo studente non ha purtroppo ottemperato.

Il possesso di un valore reddituale al di sotto della soglia prevista dall'ARSSU per accedere ai benefici non determina automaticamente l'esonero dalle tasse e contributi universitari.

Conseguentemente, nessuna pretesa di rimborso delle tasse versate può essere avanzata nei confronti di questa amministrazione, che ha correttamente applicato l'importo versato dallo studente.

Si fa presente, infine, che non esistono nemmeno i requisiti per consentire allo studente di accedere ad altre agevolazioni previste annualmente dagli Organi di Ateneo per motivazioni che devono risultare gravi, straordinarie, ed imprevedibili, con vincoli reddituali attestati con ISEEU inferiori a quello certificato dallo studente.

Alla luce di quanto sopra indicato, considerato che non sussistono i presupposti per esonerare lo studente dal pagamento della 1<sup>a</sup> rata di tasse universitarie 2013/2014 e che nessun indebito importo è stato introitato dall'amministrazione universitaria, l'istanza di rimborso presentata non può essere accolta.”

### **Pratica n. 3**

***Richiesta di parere da parte di un docente circa la concessione di sessione esami straordinaria, pre-natalizia, per studenti in corso.***

***Il Consiglio del Corso di Laurea aveva stabilito che non si dovevano sostenere esami pre natalizi e il relativo calendario era correttamente esposto sul sito delle Scuola.***

***La richiesta di un appello straordinario in favore degli studenti in corso è stata avanzata dal rappresentante degli studenti iscritto al 4° anno.***

***Il preside ha sottoposto detta richiesta ai docenti interessati sottolineando l'importanza di assumere una decisione il più possibile condivisa e rispettata da tutti.***

***Sulla richiesta di legittimità di tale procedura il Garante, dopo le opportune indagini, tenendo conto che è stata accolta una richiesta degli studenti e in favore degli studenti stessi, ritiene che l'interesse degli studenti in corso sia prevalente rispetto alle motivazioni a supporto del non accoglimento della detta istanza formulata dagli studenti. Per l'interesse che la tematica riveste si è ritenuto opportuno riportarla nelle "Osservazioni".***

Un docente rivolge una istanza al Garante, affinché esprima il suo parere, segnalando quanto segue.

Nel consiglio del corso di laurea in Medicina e Chirurgia del settembre dello scorso anno si era stabilito che non si dovevano svolgere esami pre – natalizi agli studenti in corso, poiché le lezioni terminano il 20 dicembre.

Il calendario di semestre indica correttamente una sessione straordinaria di esami di anatomia patologica per il 17 dicembre riservata agli studenti fuori corso.

Il preside della facoltà nonché coordinatore del corso integrato della materia – si è rivolto a tutti i docenti dei corsi di anatomia patologica per Medicina chiedendo la loro opinione sull'apertura dell'appello straordinario del 17 dicembre 2013 anche agli studenti in corso.

Il docente sottolinea di avere risposto di non essere d'accordo, riferendosi a quanto deliberato in precedenza sul punto.

Il giorno 13 dicembre 2013 il docente riceve una seconda lettera dal preside di Facoltà con cui viene comunicato a tutti i docenti dei corsi di anatomia patologica che il giorno 17 dicembre 2013 si sarebbe aperto l'appello anche agli studenti in corso.

Frattanto, a novembre, il Preside aveva chiesto all'istante di svolgere una propria lezione proprio il 17 dicembre 2013, essendo egli impegnato e ricevendone peraltro una risposta positiva.

Il docente, fatta questa articolata premessa, ritiene:

- Incomprensibile svolgere esami agli stessi studenti per i quali, nello stesso giorno, si svolgono lezioni per lo stesso corso;

- Inammissibile informare di questa sessione straordinaria di esami prima gli studenti e solo dopo i docenti.

“Nel Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (art.10) si rinviene, invero, una norma che, in proposito, così dispone: “Le valutazioni di esame possono essere effettuate esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati Sessioni di esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività didattiche ufficiali né con altri che comunque possono limitare la partecipazione degli studenti a tale attività”.

La norma è chiara, ma appare all’evidenza posta nell’interesse degli studenti.

La sua ratio, infatti, è che si deve evitare la contemporaneità di attività didattiche e momenti di verifica, vale a dire gli esami: ciò che può creare situazioni di difficoltà, appunto, per gli studenti.

Ed a proposito dell’interesse degli studenti, vale a dire, il valore tutelato dalla norma richiamata, va posta in rilievo l’istanza rivolta al preside di Facoltà, dallo studente interessato, rappresentante del 4° anno di Medicina e Chirurgia, quindi in corso, il quale chiede “..... se vi fosse la possibilità di inserire un appello straordinario dell’esame di Anatomia Patologica 1 prima delle vacanze di Natale. Le corsie con obbligo di frequenza finiscono il 13.12.2013, quindi dal 16.12. al 23.12 avremmo tutte le mattine libere, mentre i pomeriggi sarebbero comunque occupati dalle lezioni”.

Segnala, pertanto, il rappresentante degli studenti, sia l’irrelevanza della coincidenza sopra rilevata, sia l’interesse dei rappresentati ad ottenere un appello straordinario.

Ed è per tale motivo che il preside di facoltà scrive ai colleghi chiedendo “A voi tutti, cosa sia meglio rispondere. Vorrei che decidessimo a maggioranza e che di tale maggioranza tutti rispettassero le decisioni”.

Si apprende, in proposito, (V. mail 13.12.2013 del preside di facoltà) che “la maggioranza di voi si è dichiarata favorevole ed avendone anche discusso con ....un docente..... ho consentito l’iscrizione agli studenti di cui sopra”.

La maggioranza dei docenti si espresse, dunque, nel senso auspicato dal rappresentante degli studenti ed il Preside di Facoltà conseguentemente (...”e che di tale maggioranza tutti rispettassero le decisioni”...) consentì l’iscrizione degli studenti rappresentati all’appello straordinario.

Il docente, a suo dire, “ovviamente”, si espresse nel senso contrario a quanto deciso dalla maggioranza, vale a dire all’apertura dell’appello straordinario, motivando il suo

dissenso con il richiamo di una decisione, conforme al suo parere, assunta nel settembre dal Consiglio di corso di laurea di Medicina e Chirurgia.

Resta, dunque, ora da esprimere sulla vicenda il richiesto parere che – si può dire - contrasta con quanto ritenuto dal docente istante.

Invero, se da un lato, come sopra segnalato, la norma richiamata (art.10) è stata posta per escludere la concorrenza temporale tra momenti di verifica e periodi nei quali si svolgono attività didattiche, dall'altro, è facile ritenere che l'interesse degli studenti in corso, quando esso si renda attuale, superi tale esclusione: a loro, insomma, talvolta può interessare ottenere, come i colleghi fuori corso, l'appello straordinario dell'esame di Anatomia patologica 1, nel caso, prima delle vacanze di Natale, e, comunque, per evitare decisioni arbitrarie, il prof. Fiocca, prima di accogliere l'istanza del rappresentante degli studenti rivoltagli in proposito, correttamente si è rivolto ai colleghi, i quali, a maggioranza si sono espressi per l'accoglimento dell'istanza.

Non appare, dunque, “incomprensibile svolgere esami agli stessi studenti per i quali, nello stesso giorno, si svolgono lezioni per lo stesso corso”: sono essi stessi ad auspicarlo ed a chiederlo, nel loro interesse.

Quanto, poi, alla relativa informazione rivolta prima agli studenti e “solo alla fine” ai docenti, non rinvenendosi, in proposito, una norma regolamentare, ci si deve rivolgere al buon senso, il quale, a sua volta, deve tenere conto di appropriate circostanze, quali, ad esempio, il rapporto di colleganza corrente fra i docenti e l'opportunità di raggiungerli per la comunicazione: circostanze che, si ritiene, ricorrano nel caso in esame e che fanno apparire comprensibile il comportamento del preside di facoltà.”



#### Pratica n. 4

***Richiesta di parere in base alla normativa vigente sulla seguente questione: a chi compete effettuare la diagnostica microbiologica nell'ambito della convenzione università San Martino IRCSS, ovvero se la stessa compete ai docenti universitari di microbiologia o a quelli di Igiene.***

***A seguito di approfondite indagini e di intercorse lettere di precisazione tra le varie parti interessate si è giunti alla conclusione che le attività di diagnostica microbiologica sono di regola pertinenti ai microbiologici, ma occorre considerare la situazione e le competenze locali avendo come principale obiettivo l'efficacia delle prestazioni diagnostiche ed il vantaggio per l'utenza.***

***Viene di seguito riportata la lettera del 4.7.2014 in cui si esplicitano le sopra citate conclusioni:***

Chiar.mo professore,

mi è giunta dal preside della scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche la risposta alla mia richiesta del 20/5 – 9/6 2014 che provo a riassumere per la parte che La riguarda.

Egli afferma che “non vi è dubbio che le attività di diagnostica microbiologica siano di pertinenza dei Microbiologi, ma occorre anche considerare le situazioni locali che possono prevedere alcune limitate eccezioni.” (fa l'esempio di Anatomia Patologica e Dermatologia). E conclude affermando che “le attività microbiologiche sono, di regola, pertinenti ai Microbiologi, ma occorre considerare, nel contempo, la situazione e le competenze locali, avendo come principale obiettivo l'efficacia delle prestazioni diagnostiche ed il vantaggio per l'utenza.”

Aggiunge, infine, che, nel volgere di 2-3 anni tutta la diagnostica sui microorganismi sarà accentrata nell'edificando edificio dei nuovi laboratori dove Microbiologi e Igienisti lavoreranno nel medesimo piano utilizzando “*core facilities*” in comune.

In tale occasione, è l'augurio dell'autore della risposta richiamata, i Microbiologi potranno riappropriarsi di qualche ulteriore test diagnostico, ma questo dovrà avvenire nel rispetto di logiche di competenza e buona organizzazione.

Nella speranza di essere stato esauriente, Le invio i più cordiali saluti.

### Pratica n. 5

*Istanza di un docente che lamenta la riapertura dei termini (dal 9.05.2014 al 19.05.2014) per la presentazione delle domande di incentivo una tantum ai sensi della legge 240/2010, aa. 2012 e 2013, decisa sulla base di un atto del Magnifico Rettore, il quale, a chiarimento del suo intervento in proroga dei termini, affermava che la decisione era scaturita tenendo conto della scelta di utilizzare, per la prima volta, un programma informatico con l'evidente obiettivo di dematerializzare le procedure con significativi risparmi.*

*Il parere è nel senso che il termine rinnovato del 19 maggio fosse un termine nuovo fissato dopo la scadenza del primo, e che pertanto doveva essere deliberato dallo stesso organo dell'Ateneo, autore della fissazione del termine del 9.5.2014, e non da un altro organo.*

*Il parere è stato riportato nel capitolo "Osservazioni".*

“Questo Garante ha ricevuto una richiesta di parere da parte di un docente relativamente alla correttezza di una vicenda così illustrata.

Il docente è stato destinatario di una informazione, proveniente dalla Gestione del Personale Docente, con la quale “gli interessati alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di incentivo una tantum ai sensi della L. 240/2010 – anni 2012 e 2013” venivano informati che i detti termini, che scadevano il giorno 9/5/2014, venivano nuovamente fissati al 19.5.2014.

Veniva altresì precisato che il detto nuovo termine era “perentorio”.

Il docente richiedente dichiarava di essere molto stupito per “questa distinzione tra termine e termine perentorio in una procedura concorsuale” e soggiungeva di ritenere che “la riapertura dei termini danneggi le persone che hanno rispettato le scadenze del bando”.

Alla luce della documentazione acquisita a seguito della suddetta richiesta si è ora in grado di ricostruire i passaggi del procedimento come segue.

Dagli organi competenti di Ateneo veniva emanato (18.02.2014) il Regolamento per la ripartizione delle risorse ministeriali e la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento, secondo criteri di merito accademico e scientifico – anni 2012 e 2013.

All'articolo 3 (Procedure di selezione) si precisava che “...la domanda di partecipazione alla selezione (possono presentarla) entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui gli elenchi di cui all'art.1, comma 4, sono definitivi”.

Con atto dell'Ufficio Area Personale – Servizio Personale Docente, in data 09.04.2014, si comunicava agli interessati che “in data odierna sono stati pubblicati all'Albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo gli elenchi definitivi dei soggetti ammissibili, rispettivamente per gli anni 2012 e 2013, all'incentivo una tantum in parola”.

Veniva precisato, conseguentemente, che “a decorrere dal 09.04.2014 e fino al 09.05.2014, ore 12 potranno essere presentate le domande ai sensi dell'art. 3 del Regolamento” (già riportato).

Ed ancora che “La domanda va trasmessa per via telematica, tramite il sistema denominato “Concorsi *on line*”, accessibile all'indirizzo <https://concorsi.unige.it/home>”.

In data 14.05.2014 veniva inviata dal medesimo Ufficio ai medesimi destinatari la seguente comunicazione: “Su disposizione del Magnifico Rettore sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per gli incentivi ministeriali una tantum relativi agli anni 2012 e 2013.

Il termine perentorio è fissato al 19.05.2014.”

In data 21.05.2014 il Magnifico Rettore, avvertita la necessità di chiarire la decisione di riaprire i termini di presentazione delle domande, con una e mail, faceva presente che “detta decisione è scaturita tenendo conto della scelta di utilizzare, per la prima volta, un programma informatico, con l'evidente obiettivo di dematerializzare le procedure con significativi risparmi. Gli Uffici, soprattutto nella fase temporale a ridosso della scadenza prevista di presentazione delle domande, hanno ricevuto varie segnalazioni da parte degli utenti che hanno riscontrato difficoltà nella trasmissione delle domande. Queste segnalazioni hanno fatto propendere per la decisione in questione”.

In sintesi, relativamente al rispetto dei termini in esame, va, dunque, precisato:

- Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione venne fissato (art.3 Regolamento citato) “entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui gli elenchi..... sono definitivi.”
- In data 9 aprile 2014 vennero pubblicati..gli elenchi definitivi.
- Il termine per la presentazione delle domande era conseguentemente fissato al 9 maggio 2014: “entro e non oltre”.

- Ma in data 14 maggio, quindi dopo la scadenza del termine ultimo del 9 maggio, veniva comunicato agli interessati che “su disposizione del Magnifico Rettore sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.....”.
- Il termine del 9 maggio 2014 veniva riaperto e il nuovo termine, questa volta esplicitamente perentorio, veniva fissato al 19 maggio 2014.

Questa, dunque, la cronologia degli interventi o meglio delle tappe del procedimento su cui basare il parere richiesto.

In primo luogo, si rileva – di passaggio – che, nel caso, non vale richiamare la segnalata differenza tra termine perentorio e termine ordinario: va comunque notato, in proposito, che l’espressione posta nel Regolamento: ” .....entro e non oltre 30 giorni....”, fa intendere che la volontà dell’organo che l’ha disposto era nel senso della perentorietà.

E’, invece, corretto considerare che, nel caso, non è appropriato parlare, con riferimento alla “disposizione del Magnifico Rettore”, comunicata il 14 maggio 2014, nemmeno di una proroga del primo termine del 9 maggio 2014 fissato, in origine, per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, e spostato appunto (questa volta con esplicito riferimento alla perentorietà) al 19 maggio: infatti, la “disposizione del Magnifico Rettore” è intervenuta quando, comunque, il termine del 9 maggio era scaduto e, dunque, non poteva essere prorogato. Ed allora è appropriato parlare di rinnovazione del termine, vale a dire di un nuovo termine non riferibile al primo.

Per vero – va notato – l’intento dell’autore del nuovo termine (il Magnifico Rettore) appare ragionevolmente apprezzabile, giacchè è fondato sulla dichiarata tutela dell’interesse degli aspiranti alla partecipazione al concorso, i quali non erano riusciti incolpevolmente (al di fuori della loro volontà) a rispettare il termine, stabilito dal Regolamento, del 9 maggio. Ma ciò non toglie che quello rinnovato del 19 maggio fosse un termine nuovo – appunto rinnovato – che, pertanto, doveva essere nuovamente fissato dallo stesso organo autore della fissazione del primo termine, vale a dire dall’organo del Regolamento che lo conteneva, e non da un altro organo che, in proposito, non aveva la relativa competenza.

Questo, dunque, è il parere del Garante richiesto dal docente con la sua istanza.

Va, in proposito, posto comunque in luce che, come è noto, il Garante, che è dotato di una funzione di controllo, è sprovvisto però delle tipiche sanzioni amministrative quali l’annullamento dell’atto o la sua inefficacia, per ottenere le quali è invece necessario

l'intervento della giurisdizione amministrativa all'uopo istituita, alla quale gli interessati possono rivolgersi.

### Pratica n. 8

*Richiesta al garante di verificare eventuali violazioni di diritti derivanti dal differente comportamento dell'Ateneo di Genova rispetto, ad esempio, a quello di Pisa in merito al riconoscimento esami PAS dell'area trasversale già sostenuta nel TFA. Chiede, l'istante, un intervento a sostegno dei propri diritti e alla possibilità di iscrizione al PAS per la classe AO34 senza sostenere gli esami nell'area trasversale e senza pagarne il contributo richiesto.*

*A seguito di opportuni approfondimenti sulla tematica il Garante fornisce il proprio parere in merito in assenza della risposta da parte del ministero al pur richiesto quesito, e nel senso, pertanto, della tutela degli iscritti ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per evitare che altri soggetti portatori di interessi legittimi possano fare ricorso per l'annullamento dell'abilitazione conseguita attraverso i PAS. Il parere è stato riportato nel capitolo "Osservazioni".*

L'istante si è rivolto a questo Garante per avere chiarimenti relativamente alla situazione che lo riguarda e che di seguito sommariamente si espone.

Egli sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Università di Genova, quella di Pisa si è pronunciata per il riconoscimento esami PAS dell'area trasversale già sostenuta nel TFA.

“Su richiesta di questo Garante, il Servizio Alta Formazione Settore Scuole di specializzazione ed Esami di Stato ha risposto puntualmente segnalando quanto segue:

- che l'articolo 3, comma 4 del D.D. n°45 del 22/11/2013 prevede la possibilità e non l'obbligatorietà, da parte delle strutture didattiche degli Atenei, di deliberare riduzioni del carico didattico in misura non superiore al 15% per certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista con dottorati di ricerca, master universitari e corsi di perfezionamento;
- che l'Ateneo genovese ha attuato quanto stabilito dalla norma con l'intento di alleggerire il carico didattico degli iscritti ammettendo le riduzioni di percorso fino al 15% relativamente ai corsi di studio specificamente indicati;
- che, per quanto riguarda l'estensione del riconoscimento delle attività trasversali, l'Ateneo ha formulato, per ben due volte, il quesito al MIUR chiedendo se la riduzione del carico previsto dal citato D.D. possa ammettersi anche per l'area trasversale, nel caso di corsisti che abbiano già conseguito un'altra abilitazione;
- che, poiché i quesiti non hanno ottenuto alcuna risposta, l'Ateneo ha agito nella direzione della tutela degli iscritti ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), in quanto un eventuale riconoscimento non espressamente previsto

dalla vigente normativa avrebbe potuto indurre altri soggetti, portatori di un interesse legittimo, a proporre un ricorso per ottenere l'annullamento dell'abilitazione conseguita attraverso i PAS.

A conferma di quanto finora illustrato, sono stati acquisiti i verbali delle riunioni della Commissione TFA/PAS relativi alle riduzioni del carico didattico per il PAS, dei quali si riporta di seguito uno stralcio per la parte ritenuta pertinente alla presente vicenda.

Riunione del 5 febbraio 2014:

### **5. Riconoscimenti**

“La Commissione ricorda che la richiesta di chiarimenti inoltrata al Ministero sul dispositivo dell'art. 3 comma 4 del D.D.45/2013 è rimasta inevasa e pertanto ritiene di dover concedere le riduzioni del carico didattico per le sole competenze disciplinari derivanti da dottorati di ricerca, master universitari e corsi di perfezionamento, relative a una delle discipline oggetto dell'abilitazione. Non saranno pertanto prese in considerazione le richieste di riduzioni per gli insegnamenti trasversali, neppure da parte degli iscritti che hanno ottenuto l'abilitazione con il TFA, pur constatando che gli insegnamenti trasversali coincidono con quelli che saranno impartiti con il PAS.”

.....Omissis.....

Riunione del 2 aprile 2014:

### **3. Problemi frequenze e percorso**

.....Omissis.....

“Per chiarire le realtà esistenti in Italia, Il Servizio Alta Formazione ha effettuato un sondaggio informale presso gli altri Atenei, riassunto nell'all. 1. Da tale prospetto si evince una situazione assai variegata che va dalla posizione già assunta dall'Ateneo Genovese, al riconoscimento fino al 15% anche delle attività trasversali, fino al riconoscimento totale (eccedente la percentuale del 15 esplicitamente indicata nel D.D. n. 45 art. 3 comma 4 ). Gli Atenei della Regione Piemonte, infine hanno optato per un esonero dalla frequenza ma non dall'esame che dovrà comunque essere sostenuto.

Dopo ampia e approfondita discussione la Commissione stabilisce a maggioranza dei suoi componenti di confermare l'impostazione già assunta, pur riconoscendo la legittimità delle rimostranze, in quanto appare illogico che gli iscritti PAS già abilitati con il TFA ordinario debbano frequentare una seconda volta attività formative pressoché identiche solitamente tenute dal medesimo docente. Tuttavia il dispositivo dell'art. 3 comma 4 del D.D. n. 45 del 22/11/2014 appare chiaro, limitandosi a prevedere la possibilità delle riduzioni del carico didattico, comunque in misura non superiore al 15%, alle sole competenze disciplinari acquisite con dottorati di ricerca, master universitari o corsi di perfezionamento relativi a una delle discipline oggetto dell'abilitazione.

Inoltre, una decisione di riconoscimento presa ad aprile sarebbe intempestiva in quanto i corsi trasversali sono per buona parte già stati svolti e un cambiamento così repentino potrebbe essere giustificato soltanto a seguito di un input esterno, che può essere naturalmente soltanto quello di un chiarimento a livello ministeriale, più volte sollecitato da parte dell'Ateneo Genovese e di altri Atenei.

Al riguardo la Commissione chiede al Magnifico Rettore di attivarsi in prima persona per avere in tempi brevissimi una risposta da parte del Miur, che potrebbe ribaltare quanto fino ad ora stabilito dalla Commissione, rendendo automatica l'acquisizione dei crediti per l'attività trasversale, non subordinata al superamento dell'esame, non essendoci più i tempi per scontare la frequenza.”

.....Omissis.....

Si ritiene, pertanto di aver fornito un'esauriente risposta al quesito proposto dall'istante circa la vicenda che lo riguarda.”



### Pratica n. 11

*Richiesta di iscrizione a seconda laurea magistrale. La studentessa lamenta il mancato riconoscimento di crediti formativi, e chiede l'intervento del garante per una rettifica della valutazione effettuata dal consiglio del Corso di studi interessato. A seguito di opportune indagini è emerso che la studentessa avrebbe dovuto richiedere una valutazione ufficiale attraverso il procedimento dello "studio del caso", effettuando apposito versamento di 100,00 Euro quale anticipo della prima rata. La situazione che lamenta deriva pertanto da valutazioni ufficioso. Il Garante tuttavia ha avuto assicurazione di un riesame della pratica da parte della Coordinatrice del corso di laurea e dalla Commissione Piani di Studio . Le tematiche emerse, per le particolari caratteristiche che riguardano vengono riportate nel capitolo Osservazioni.*

.....omissis.....

Si riportano di seguito le osservazioni pervenute dal manager didattico:

“La studentessa ha richiesto, via mail, una valutazione ufficioso della propria carriera pregressa in data 03/02/2014 direttamente alla coordinatrice del Corso di Laurea in Psicologia, la quale ha visionato la pratica e ha risposto che si "sarebbero potuti" riconoscere alcuni esami di Psicologia.

Tale valutazione non ha alcun valore ufficiale in quanto la studentessa avrebbe dovuto procedere tramite lo "Studio del Caso”:

"Lo studente che intende conseguire un altro titolo di studio o riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione (studenti decaduti o non iscritti per un certo numero di anni), o chiedere il riconoscimento di studi svolti all'estero, può chiedere, prima dell'immatricolazione, una valutazione degli studi precedenti (cosiddetto studio del caso), secondo le scadenze stabilite,effettuando un versamento di Euro 100,00 su apposito bollettino bancario emesso dalle Segreterie e compilando una domanda in marca da bollo vigente.

Per i corsi a numero programmato, le richieste di riconoscimento di studi svolti sono subordinate al superamento del relativo test di ammissione.

Il contributo di Euro 100,00, in caso di iscrizione, sarà considerato quale anticipo della prima rata. Il contributo non potrà essere rimborsato a nessun titolo".

Attraverso tale procedura la valutazione avrebbe avuto valore ufficiale in quanto sarebbe stata visionata dalla Commissione Piani di studio indicando con certezza gli esami riconoscibili.

Premesso quanto sopra è stato possibile il riconoscimento di soli 24 CFU dalla carriera pregressa in quanto vige la regola dell'obsolescenza degli insegnamenti, nello specifico 12 anni per gli insegnamenti psicologici e 5 anni per gli insegnamenti di informatica.

Dopo attento riesame della pratica, la coordinatrice del corso di laurea e la Commissione Piani di studio hanno deliberato di effettuare un ulteriore riconoscimento dell'insegnamento di Metodologia e tecnica della ricerca sociale (sostenuto 03/06/2014) per la parte metodologica di Psicologia sociale.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ANNO ACCADEMICO 2014/2015

1		<i>Istanza di un docente che ha partecipato, perché avente diritto, all'assegnazione dell'incentivo "una tantum" per l'anno 2011 ed è risultato non assegnatario. Oltre alle dibattute questioni sugli incarichi organizzativi, manifesta l'interesse di conoscere in che modo viene valutata l'attività scientifica, svolta al di fuori del proprio settore scientifico disciplinare</i>
2		<i>Segnalazione circa l'apposizione di firma elettronica nel verbale di esame per un docente non presente.</i>
3		<i>Istanza di una studentessa relativa alla richiesta di un chiarimento circa la borsa di studio Erasmus, alla quale ritiene di avere diritto in seguito ad uno scorrimento di graduatoria nella quale è inserita.</i>
4		<i>Istanza presentata da un docente che lamenta la disdetta da parte dell'IRCSS San Martino del contratto di comodato per l'uso dei locali siti presso l'IST nord Torre D 0 e D1.</i>
5		<i>Istanza di esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'a.a. 2014 -2015.</i>
6		<i>Istanza rivolta alla verifica sul comportamento della commissione per la procedura di selezione finalizzata alla formazione della graduatoria per l'attribuzione dell'incentivo "una tantum" di cui all'art. 29 L. n. 240/2010 per l'anno 2011, particolarmente sulle metodologie di attribuzione dei punteggi.</i>
7		<i>Istanza di una dipendente che lamenta la mancata liquidazione di alcuni proventi derivanti da prestazioni c/terzi da parte del Dipartimento presso il quale ha prestato servizio per circa tre anni come interinale.</i>

...omissis...

## **CONCLUSIONI**

A conclusione della presente relazione mi sembra doveroso segnalare, oltre alla ricca varietà degli argomenti trattati, riportati in forma sintetica nella prima parte, alcuni pareri ritenuti più interessanti e pertanto esposti integralmente nelle Osservazioni.

E' doveroso, altresì, segnalare l'impegno della segreteria nel fornire una significativa assistenza all'Ufficio del Garante.

## **ALLEGATO**

**STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
*Adottato dal senato accademico in via definitiva in data 2.4.2012, con parere favorevole del  
consiglio di amministrazione*

... *omissis* ...

**TITOLO III- ORGANI CENTRALI**

... *omissis* ...

**CAPO II – ALTRI ORGANI CON COMPETENZA GENERALE**

... *omissis* ...

*Art. 31 – Il garante di Ateneo*

1. Il garante è eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non è rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto un rapporto di servizio con l'Ateneo stesso. Ove tale rapporto venga costituito il garante decade dal suo ufficio.
2. Il garante esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo.
4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo e alla commissione paritetica di Ateneo.